

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n.7

Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attivita' culturali;

Considerata altresì la necessita' e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'universita'

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle universita', il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' ridotto ad un anno.

Art. 2.

Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le

istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a.

3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

Art. 3.

Interventi per i beni e le attivita' culturali

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

Art. 4.

Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la

spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5.

Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

Art. 6.

Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;

3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano,

complessivamente,»;

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a Euro 29.248.636 per l'anno 2005, Euro 44.366.700 per l'anno 2006 ed Euro 40.828.223 per l'anno 2007, ed Euro 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Urbani, Ministro per i beni e le
attività culturali

Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b); tabelle di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Allegato 2-bis

(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e' elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):

1) al punto 1), lettera a), le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera b), le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera a), le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera b), le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera c), le parole: «L. 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera d), le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
Titolo II	Pubblica sicurezza	
4	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)	115,00
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1392, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale....	168,00
6	1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita'	539.200,00
7	1. Licenza per l'esercizio di	

<p>attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): taxa di rilascio e per il rinnovo:</p>	
<p>a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini....</p>	404,00
<p>b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati</p>	270,00
<p>c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi</p>	81,00
<p>d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose....</p>	
81,00	
<p>e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi</p>	202,00
TITOLO III Pesca	
<p>8 1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita</p>	404,00
TITOLO IV Proprietà	
industriale e intellettuale	
<p>9 1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):</p>	
<p>a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico</p>	54,00
<p>b) per la pubblicazione e stampa</p>	

delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	
1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	67,00
2) se la descrizione, riassunto o tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	101,00
3) se la descrizione, riassunto di tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine	236,00
4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	472,00
5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00
c) per mantenere in vita il brevetto:	
primo anno	17,00
secondo anno	34,00
terzo anno	40,00
quarto anno	47,00
quinto anno	61,00
sesto anno	88,00
settimo anno	121,00
ottavo anno	168,00
nono anno	202,00
decimo anno	236,00
undicesimo anno	337,00
dodicesimo anno	472,00
tredicesimo anno	539,00
quattordicesimo anno	607,00
quindicesimo anno e successivi	741,00
2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	

a) per la domanda	539,00
b) per la concessione	1.820,00
3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	81,00 9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali:
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
1	101,00
2	135,00
3	168,00
4	202,00
5	236,00
6	270,00
7	303,00
8	337,00
9	371,00
10	404,00
11	438,00
12	472,00
13	505,00
14	539,00
15	573,00
16	607,00
17	640,00
18	674,00
19	708,00
20 e successive.....	
741,00 2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per	

nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda	539,00
b) per la concessione	1.820,00
3. Tasse per la trascrizione di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:	
per ogni privativa	81,00
per la lettera di incarico	34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	
10.1. Brevetto per modelli di utilità:	
a) per domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:	
1) rata per il primo quinquennio	337,00
2) rata per il secondo quinquennio	674,00
d) per la domanda di licenza obbligatoria	337,00
e) per la concessione della licenza	1.348,00
	2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
a) per la domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
a) rata per il I quinquennio	337,00
b) rata per il II quinquennio	404,00
c) rata per il III quinquennio	674,00
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale	

la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	67,00

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione	1.348,00

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:	

1) rata per I quinquennio	404,00

2) rata per il II quinquennio	674,00

3) rata per il III quinquennio	1.011,00

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve pagata annualmente, per ciascun anno	101,00

3. Brevetto per modelli di utilita' e brevetto per modelli e disegni ornamentali:	

a) per la lettera d'incarico	34,00

b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	81,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00

11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	

a) per la domanda di primo deposito	34,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	

1) riguardante generi di una sola classe	67,00

2) per ogni classe in piu'	34,00

2. Registrazione per marchi collettivi:	

a) per la domanda di primo deposito	135,00

b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o piu' classi	202,00

3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	135,00

4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	

a) per lettera di incarico	34,00

b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00

12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	

a) per la domanda	1.011,00

b) per la registrazione	809,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00

13 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:	

a) per la domanda:	404,00

b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00

c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00

14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o	

diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione	81,00
--	-------

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):

a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
---	-------

b) per ogni progetto	34,00
----------------------	-------

TITOLO VI radio e televisione

17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusionsi televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):

a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni	0,70
---	------

d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:	
---	--

2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unita' da diporto e navi non da diporto)	20,00
--	-------

g) per ogni abbonamento alle diffusionsi televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:	
--	--

1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero | 34,00

2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori | 236,00

18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):

a) di programmi televisivi:

1) taxa di rilascio o di rinnovo | 4.044,00

2) taxa annuale | 2.022,00

b) di programmi radiofonici:

1) taxa di rilascio o di rinnovo | 674,00

2) taxa annuale | 337,00

2. Concesione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):

a) di programmi televisivi:

1) taxa di rilascio o di rinnovo | 13.480,00

2) taxa annuale | 6.740,00

b) di programmi radiofonici:

1) taxa di rilascio o di rinnovo | 2.696,00

2) taxa annuale | 1.348,00

3. Concesione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):

a) taxa di rilascio o di rinnovo | 3.370,00

b) taxa annuale | 1.685,00

19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 |

e articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica
22 febbraio 1991, n. 73):

a) tassa di rilascio | 5.392,00

b) tassa annuale | 2.696,00

20 1. Autorizzazione
all'installazione e all'esercizio
di impianti ripetitori per la
ricezione e la contemporanea
ritrasmissione nel territorio
nazionale di programmi televisivi
(articoli 38 e 43 della legge 14
aprile 1975, n. 103):

a) irradiati da organismi di
radiodiffusione esteri secondo le
leggi vigenti nei rispettivi
Paesi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo | 4.044,00

2) tassa annuale | 2.696,00

b) irradiati dalle concessionarie
del servizio pubblico di
radiodiffusione nazionale:

1) tassa di rilascio o di rinnovo | 404,00

2) tassa annuale | 270,00

TITOLO VII

professioni, arti e mestieri

22 Iscrizioni riguardanti le voci
della tariffa soppressa
dall'articolo 3, comma 138, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
precedentemente iscritte agli
articoli sotto indicati della
tariffa approvata con il decreto
ministeriale 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992

168,00

1. Mediatori nel ruolo delle
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
(articolo 70);

2. Costruttori, imprese ammesse
a gestire in appalto delle
Ferrovie dello Stato e imprese
ammesse a gestire servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti urbani (articolo 71);	
3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);	
4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);	
5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);	
6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);	
7. Giornali e periodici (articolo 82);	
8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)	
TITOLO VIII	
altri atti	
23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00

----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 17 della G.U. <----

—

—